

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI SAN VENANZO PER IL PERIODO DI
TRE ANNI.**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto consiste nel trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, per i quali questa Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere e ad assicurare detto servizio ai sensi della L. 281 del 14 Agosto 1991 e s.m.i. e dalla L.R. Umbria n. 10 del 17 Agosto 2016 e s.m.i., catturati nel Comune di San Venanzo per il periodo di cinque anni.
2. Il servizio oggetto dell'appalto prevede la gestione delle seguenti attività:
 - custodia, cura e mantenimento dei cani ricoverati presso struttura idonea e conforme alla normativa nazionale e regionale e munita di tutte le autorizzazioni/licenze/permessi necessari rilasciati dagli organi competenti;
 - alimentazione dei cani raccolti, pulizia e disinfestazione dei box con utilizzo dei presidi sanitari previsti dalla legge;
 - interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali ivi custoditi, comprensivi altresì delle vaccinazioni, trattamento contro gli ecto ed endo parassiti ed assistenza sanitaria costante e continua;
 - attività di sensibilizzazione in ordine all'adozione dei cani di cui è stato autorizzato il ricovero, abbandonati o comunque senza proprietario;
 - collocazione (affidamento) quanto prima possibile degli animali;
 - gestione amministrativa connessa alle ammissioni, dimissioni e morti, anagrafe dei cani ricoverati tramite la tenuta di appositi registri, con comunicazione ad Enti e soggetti interessati.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere un soggetto privato iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto dell'appalto;
 - a.1 O essere un'associazione che per statuto persegue fini di tutela e protezione degli animali riconosciuta a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;
 - b) Avere avuto, negli ultimi tre esercizi 2020-2021-2022, un fatturato specifico relativo al servizio oggetto della presente procedura non inferiore ad € 19.000,00;
 - c) Avere la disponibilità di box, liberi, atti ad ospitare i cani attualmente di proprietà dell'Amministrazione Comunale di San Venanzo.
 - d) L'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria;
 - e) E' richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. a verifica di tali dichiarazioni saranno richieste alla ditta aggiudicataria, entro 20 gg. Dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, apposite certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra. Il possesso dei requisiti dovrà essere provato.
 - f) Di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto;
 - g) Che il prezzo sarà mantenuto per tutta la durata dell'appalto indipendentemente dal numero degli animali in custodia;

- h) Di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la struttura e dovrà garantire anche il ricovero al canile sanitario;
- i) Di essere in possesso di convenzione stipulata dalla Ditta per lo smaltimento delle deiezioni, delle carcasse, dei rifiuti speciali prodotti;
- j) Di essere convenzionato con medico veterinario o di avere in organico tale figura professionale;
- k) Di avere in proprietà, o altro titolo (es. comodato o locazione) che legittimi la disponibilità, una struttura idonea all'accoglimento dei cani, nonché la regolarità edilizia della stessa (licenza di costruzione del canile);
- l) Di essere a conoscenza che, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente, l'aggiudicatario non potrà porre eccezione o vincolare in alcun modo il libero ingresso delle associazioni delegate dal Comune di San Venanzo al controllo sugli animali e alla loro promozione in adozione. Possono essere delegate esclusivamente associazioni i cui componenti non abbiano nessun legame di parentela o d'interesse economico/patrimoniale con l'aggiudicatario.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di 36 (TRENTASEI) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla fine di tale periodo l'appalto scadrà automaticamente senza necessità di qualsiasi ulteriore atto o comunicazione.
3. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative ad un nuovo affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta appaltatrice subentrante. Durante tale periodo di servizio, che non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di scadenza dell'appalto, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel presente Capitolato.
4. Il Comune potrà recedere dal contratto inviando all'Appaltatore, con un preavviso di almeno due mesi, raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC (posta elettronica certificata). In tal caso l'appaltatore ha diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto.

ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E RELATIVI CONTROLLI

1. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento del servizio di cui al presente appalto, oltre alle norme previste da questo capitolato, tutte le disposizioni contenute in leggi o atti aventi forza di legge, in regolamenti e in direttive vigenti o che dovessero essere emanate nel corso del contratto a livello comunitario, nazionale, regionale e comunale. La ditta appaltatrice è inoltre tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare le direttive impartite dall'Ufficio Comunale competente, fatta salva la facoltà di presentare, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle comunicazioni, le osservazioni ritenute opportune. Il servizio dovrà essere svolto anche in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
2. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Comune di San Venanzo che lo esercita tramite il Responsabile del Servizio; il Responsabile ha infatti la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, sia mediante controlli in loco sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta.
3. È inoltre possibile da parte del responsabile o suo delegato, richiedere all'aggiudicatario, attraverso comunicazione scritta, ogni tipo di documentazione inerente il servizio che la ditta si è aggiudicata.

ART. 5 CORRISPETTIVI

1. Per l'esecuzione del servizio indicato e con le modalità generali e particolari risultanti dal presente capitolato e dagli altri atti legislativi e regolamentari richiamati, l'Amministrazione Comunale riconoscerà all'Impresa un corrispettivo determinato a seguito dell'esperimento della gara che rimarrà fisso ed invariabile. L'importo del corrispettivo sarà pari al prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, applicando il ribasso offerto, per il totale dei cani

custoditi. La misura del corrispettivo così determinata si intenderà remunerativa di tutti gli oneri, obblighi, condizioni e prestazioni poste a carico dell'appaltatore.

2. L'importo a base d'asta è di € 2,60 al giorno per ogni cane custodito per un importo complessivo presunto di Euro 66.000,00 oltre I.V.A. per i servizi indicati nel presente Capitolato.

ART. 6 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

- 2) Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario entro **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità del servizio svolto. Il compenso verrà liquidato trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura.
- 3) Se venga disconosciuta la regolarità delle fatture e il Comune proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente contratto.
- 4) Nelle singole fatture riepilogative trimestrali emesse dall'aggiudicatario dovranno essere distintamente indicati il numero dei cani custoditi ed i mesi di effettuazione del servizio. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quanto altro dovuto dalla ditta appaltatrice.
- 5) Il pagamento è subordinato all'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla legge 266/2002 nonché dall'accertamento che la Ditta appaltatrice non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento con le modalità di cui al D.M. 40/2008.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

1. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri ed obblighi di seguito precisati:
 - a) Il gestore del canile è obbligato a consentire ispezioni alla propria struttura da parte di incaricati del Comune e/o Servizi Veterinari al fine di verificare le condizioni degli animali ricoverati. Il registro del canile deve essere conservato presso il canile stesso, deve essere mantenuto aggiornato e a disposizione per eventuali controlli.
 - b) Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione nel numero dei cani custoditi, e comunque entro il termine di 48 ore dal verificarsi dell'evento, in particolare sia dell'inizio della custodia del cane che del decesso degli stessi;
 - c) Il gestore del canile si impegna ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati, inoltre le adozioni potranno essere promosse anche tramite siti internet, o altra modalità di comunicazione.
 - d) Tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, di bollo, altre imposte ecc., qualora dovute;
 - e) Il trasferimento dei cani, attualmente di proprietà dell'Amministrazione Comunale di San Venanzo, presso la propria struttura, con idoneo mezzo autorizzato a propria cura e spese;
 - f) Osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
 - g) Provvedere, tramite ditta autorizzata e a proprie spese allo smaltimento delle carogne di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto da veterinario ufficiale dell'A.S.L.;
 - h) Di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la struttura e dovrà garantire a proprie spese il ricovero al canile sanitario;
 - i) Provvedere al trattamento sanitario a propria cura e spese degli animali contagiati da qualsiasi tipo di infezione (compresa la leishmaniosi), avendo cura di avvisare tempestivamente la A.S.L. competente;
 - j) Trattare gli animali affetti da gravi malattie o sindromi degenerative a propria cura e spese, stabilendo che la soppressione degli animali potrà avvenire esclusivamente su disposizione e cura del personale della A.S.L. competente;
 - k) Provvedere alla cura igienica dei cani comprensiva di docce / bagni antiparassitari nei periodi estivi;
 - l) Predisporre per ciascun cane una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione (codice identificativo, razza, taglia, colore del pelo, sesso, età presunta, eventuali segni di riconoscimento). La ditta affidataria

dovrà predisporre un registro nel quale per ciascun animale verrà indicato la data di ingresso presso la struttura, gli interventi sanitari che si rendessero necessari e gli esami clinici praticati con i relativi risultati, nonché gli eventuali episodi morbosi. Dovrà altresì predisporre per ciascun cane un book fotografico contenente le foto del cane di fronte, di profilo e a figura intera con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip o del tatuaggio. Tali registri dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'Amministrazione addetta ai controlli ed alle verifiche periodiche;

m) Al fine di favorire l'adozione, anche in collaborazione con il Comune, la ditta aggiudicataria dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati, di appartenenti a gruppi animalisti, di scolaresche ed altri che volessero adottare un cane, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenze.

ART. 8 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone, animali o cose. In particolare l'impresa aggiudicataria è obbligata a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto o indiretto, causato ai propri dipendenti ovvero a soggetti terzi. In ogni caso l'impresa dovrà contrarre e dimostrare di aver contratto, prima della firma del contratto, adeguata polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso, in particolare si richiede polizza di assicurazione a garanzia dei rischi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00). Copia della polizza verrà presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tale documento, non potrà essere stipulato.
2. La mancata presentazione della polizza entro i citati termini costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del rapporto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione.
3. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti del Comune.
4. Resta a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi risarcimento danni, senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 9 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto posto a base d'asta (€66.000,00), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.
2. La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo presunto posto a base d'asta (€66.000,00), nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa.
3. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Venanzo, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
4. La somma verrà restituita al termine del rapporto contrattuale.
5. La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per fatto imputabili all'aggiudicatario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Così come il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 13 con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di San Venanzo al risarcimento del maggior

danno. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sarà svincolata al termine dello svolgimento del servizio, salvo eventuali contestazioni, previo benestare del responsabile del procedimento.

6. La mancata costituzione della cauzione comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria.

ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI SAN VENANZO

1. Il Comune si impegna a:
 - a. Al pagamento alla ditta il corrispettivo per il servizio svolto, con le modalità meglio indicate all'art. 5;
 - b. Avisare tempestivamente la ditta appaltatrice di eventuali variazioni che devono essere apportate nell'espletamento del servizio.

ART. 11 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta e a questo verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.
2. Il legale rappresentante dell'impresa, se richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D. lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, secondo le disposizioni delle Leggi vigenti.

ART. 13 EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

1. Mentre l'aggiudicatario assume l'impegno nei confronti dell'Ente per effetto della sola presentazione dell'offerta, il Comune rimane obbligato solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 e l'adozione degli atti formali necessari.

ART. 14 PENALITA'

1. La ditta deve iniziare il servizio entro la data che verrà stabilita e si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.
2. Il Comune, previa formale contestazione scritta (notificata tramite fax, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno), applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui si riscontra la violazione alle norme del presente capitolato. Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
3. La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
4. Il Comune, nel caso in cui valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla ditta entro il termine di venti giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo pagamento in scadenza.
5. Il Comune ha facoltà, oltre all'applicazione della penale, di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre all'applicazione delle penalità di cui all'articolo precedente, il Comune si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la richiesta di risarcimento per l'eventuale maggior danno, nei seguenti casi:
 - a. fallimento dell'Appaltatore;
 - b. mancato inizio del servizio dalla data contrattualmente convenuta;

- c. revoca o decadenza delle autorizzazioni, iscrizione o altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalla legge e necessari per l'espletamento del servizio;
 - d. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art. 10;
 - e. mancata presentazione della polizza di cui al precedente art. 9;
 - f. cessione del contratto in base a quanto precisato all'articolo 13;
 - g. per abbandono del servizio, senza giustificato motivo, salvo cause di forza maggiore;
 - h. per impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
 - i. per violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
 - j. ripetuta violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato;
 - k. per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto a termine dell'art. 1453 c.c.;
 - l. Il Comune può risolvere il contratto per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, nonché dopo l'applicazione di n° 4 (quattro) penali;
2. Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata A/R.
 3. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o di altre modalità idonee ad assicurare la tracciabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
 4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 10. In caso di risoluzione del contratto ogni maggior costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

ART. 17 CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Terni e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria.

ART. 18 SPESE E ONERI FISCALI

1. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi del Comune di San venanzo.
2. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

ART. 19 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale e negli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile, nonché al regolamento degli affidamenti di lavori, forniture e servizi del Comune di San Venanzo.

ART. 21 PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.679/2016 e del d.lgs. 196/2003 , titolare del trattamento è il Comune di San Venanzo - nella persona del Sindaco pro-tempore (con sede in Piazza Roma 22 05010 San Venanzo (TR) p.IVA 00185990553
2. Designato del trattamento dei dati inerente il presente contratto il Responsabile del Servizio di P.L. Sindaco Pro tempore Marsilio Marinelli.
3. Si informa l'operatore economico partecipante alla procedura di gara che i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della individuazione dell'operatore economico, nella sua qualità di interessato, verranno utilizzati unicamente: ai fini dell'espletamento della procedura di gara e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Si comunica inoltre che il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del comune è ANCI DIGITALE S.P.A., referente Avv. Annalisa Luciani, contattabile all'indirizzo email dpo@comune.sanvenanzo.tr.it.

San Venanzo 04/08/2023

Il Responsabile del Servizio
Sindaco Marsilio Marinelli